REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 138

Anno 43 **31 agosto 2012** **N. 171**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 31 AGOSTO 2012, N.33

Riparto per l'assegnazione alle Unioni di comuni delle risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione atti di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro *2*

COMUNICATO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 1/8/2012, n. 122:

Registrazione ordinanze del Commissario delegato *66*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 31 AGOSTO 2012, N.33

Riparto per l'assegnazione alle Unioni di comuni delle risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione atti di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge 1/8/2012, n.122

Visti:

- il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visti in particolare:

- l'articolo 1 comma 5, che prevede, per l'attuazione degli interventi, la possibilità da parte dei Presidenti delle Regioni di avvalersi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi con possibilità, a tal fine, di costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità;

- l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 - 29 maggio 2012;

- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" - articolo 3 bis:

- il comma 8 che autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile, per le annualità 2012 e 2013, fino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma e fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale, istituita presso la Regione Emilia-Romagna ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato D.L. n. 74/2012;

- il comma 9, ai sensi del quale al conseguente onere complessivo di € 3.750.000,00 per l'anno 2012 e di € 9.000.000,00 per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del citato D.L. n. 74/20112, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione.

Rilevato:

- che con ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 sono state indicate le disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dal suindicato articolo 1 comma 5 del D.L. n. 74/2012, composta, nei limiti di legge, da unità di personale in comando o distacco da altre pubbliche amministrazioni, compresa la Regione Emilia-Romagna, e da un massimo di 50 unità di personale da assumere con contratti di lavoro flessibile;

- che con tale ordinanza sono state individuate le seguenti possibili forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale, previste dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa:

a) contratto di lavoro subordinato determinato, acquisendo il personale con una delle seguenti modalità:

1) graduatorie di concorso ancora vigenti, approvate dalla Regione Emilia-Romagna;

2) graduatorie di concorso ancora vigenti, approvate da Enti con sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, previo accordo con gli stessi e con il consenso degli interessati;

3) avviso pubblico di reclutamento, sulla base di una procedura semplificata di selezione per titoli e colloqui;

4) per la sola dirigenza, attivazione di contratti di lavoro a termine, secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, con obbligo della preventiva pubblicizzazione;

b) contratto di somministrazione di lavoro (c.d. interinale);

c) contratti di lavoro di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle disposizioni di legge statale e dell'ordinamento regionale in materia, per quanto compatibile, allorchè ciò si renda necessario per acquisire specifiche competenze di alta specializzazione universitaria e professionale.

Avuto presente:

- che l'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni con contatti di lavoro flessibile tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, con il quale è stata assegnata alla Regione Emilia-Romagna la quota del 95%;

- che le risorse finanziarie per la regione Emilia-Romagna sommano pertanto ad € 3.605.113,00 per l'anno 2012 ed € 8.652.273,00 per il 2013 a fronte di massimo161 unità di personale per i Comuni e fino a 50 per la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato D.L. n. 74/201;

- che le risorse finanziarie per l'assunzione delle unità di personale per i Comuni della regione Emilia-Romagna ammontano ad € 2.744.318,00 per l'anno 2012 ed € 6.586.363,00 per l'anno 2013 mentre per l'assunzione delle unità per la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna ammontano ad € 860.795,00 per l'anno 2012 ed € 2.065.910,00 per l'anno 2013;

- che per i Comuni le assunzioni sono effettuate dalle Unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le Unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della suindicata normativa, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle

medesime graduatorie;

- che per il riparto delle suindicate risorse fra i Comuni interessati la normativa in argomento prevede la previa intesa fra le unioni ed il commissario delegato e che i Comuni non compresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni.

Visto:

- l'intesa a tal fine sottoscritta con le Unioni di comuni in data 27 agosto 2012 per il riparto delle risorse fra i Comuni interessati, che si allega alla presente ordinanza con il n. 1 quale parte integrante e sostanziale;

- che con la stessa intesa:

a. per l'individuazione delle persone da assumere, in alternativa alla possibilità di attingere dalle graduatorie come disposto dalla suindicata normativa, è stata prevista, tra le possibili forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previsto dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, la possibilità di attivare contratti di somministrazione di lavoro (c.d. interinale);

b. per l'individuazione del soggetto aggiudicatario per la somministrazione di lavoro temporaneo, nelle Unioni che non hanno la possibilità di avvalersi di contratti in vigore, è stato stabilito procedere con una gara da espletarsi secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss..mm.ii., le cui norme (capitolato tecnico e lettera invito) si allegano al n. 2 alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale,

c. per l'espletamento della procedura di gara, si intende avvalersi della Agenzia regionale Intercenter.

Ritenuto, in attuazione di quanto previsto dall'intesa di cui sopra e per le esigenze proprie della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, di indire la procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, avvalendosi dell'Agenzia Regionale INTERCEN-ER.

Visti la documentazione per l'indizione della gara a tal fine predisposta.

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, tesa a permettere, nell'attuale fase di emergenza, un rafforzamento delle strutture operative dei Comuni e della Regione, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le motivazioni di cui in narrativa**,**

1) di individuare in € 3.605.113,00 per l'anno 2012 ed € 8.652.273,00 per l'anno 2013 la quota delle risorse finanziarie previste al comma 9 dell'articolo 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, assegnate alla Regione Emilia-Romagna in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, per l'assunzione fino a n. 161 unità di personale per i Comuni colpiti dal sisma e fino a n. 50 unità per la struttura commissariale istituita ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato D.L. n. 74/201;

2) di dare atto che in data27 agosto 2012 è stata sottoscrittal'intesa con le Unioni di Comuni, allegata alla presente al n. 1 per farne parte integrante e sostanziale, per il riparto delle risorse destinate alla assunzione delle unità di personale per i Comuni colpiti dal sisma, che si individuano in € 2.744.318,00 per l'anno 2012 ed € 6.586.363,00 per l'anno 2013;

3) di individuare in € 860.795,00 per l'anno 2012 ed € 2.065.910,00 per l'anno 2013 le risorse per l'assunzione con contratti di lavoro flessibile delle unità di personale per la struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge n. 122 del 1 agosto 2012 e dell'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012, di cui all'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012;

4) di dare atto che le Unioni di Comuni, per le assunzioni, hanno facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai Comuni costituenti le Unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della suindicata normativa, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie, ovvero, in alternativa, hanno la facoltà di attivare contratti di somministrazione di lavoro (c.d. interinale);

5) di indire, per le Unioni che non hanno la possibilità di avvalersi di contratti in vigore con Agenzie di lavoro interinale, e per la struttura commissariale di cui sopra, una procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, da espletarsi secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss..mm.ii., e di approvare la relativa documentazione predisposta per l'espletamento della gara (Capitolato Tecnico, Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio e Lettera invito), allegati alla presente rispettivamente ai n.ri 2.1, 2.2 e 2.3 per farne parte integrante e sostanziale;

6) di avvalersi, per l'espletamento della procedura di gara, dell'Agenzia Regionale Intercent-ER;

7) di precisare che le somme di cui sopra di € 3.562.500,00 per l'anno 2012 ed € 8.550.000,00 per l'anno 2013 trovano rispettivamente copertura finanziaria nell'ambito delle annualità 2012 e 2013 dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dando atto che tale fondo presenta la necessaria disponibilità, come evidenziato dal Budget predisposto per la finalizzazione delle risorse;

8) al fine di dare risposta, nell'attuale fase, all'urgenza di assicurare un rafforzamento delle strutture operative dei Comuni e della regione, di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l'invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20/1994.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 31 agosto 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

ICR.2012. 0000002
del 27/08/2012

INTESA AI SENSI DELL'ART. 3BIS, COMMI 8 E 9, DEL DECRETO LEGGE 95/2012, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135 PER IL RIPARTO TRA I COMUNI INTERESSATI DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 2012, N. 74.

Bologna, 27 agosto 2012

"Intesa ai sensi dell'art. 3bis, commi 8 e 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 per il riparto tra i Comuni interessati delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74"

PREMESSA

Premesso che

Gli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio u.s. nel territorio emiliano hanno determinato in capo ai Comuni maggiormente colpiti, dopo la gestione dell'emergenza iniziale, l'insorgere di un carico straordinario di adempimenti tecnico – amministrativi, legati in particolare alla gestione delle ordinanze edilizie e alle attività ad esse necessariamente conseguenti.

In risposta a questa esigenza dei Comuni di integrazione *dei rispettivi organici*, così da consentire ai medesimi di far fronte alle molteplici e gravose attività post-terremoto; l'articolo 3bis, ai commi 8 e 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro 3.750.000 per l'anno 2012 e di euro 9.000.000 per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.

Considerato che:
L' applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 ai fini riparto fra le tre regioni determina per i Comuni dell'Emilia-Romagna una disponibilità di risorse finanziarie per il 2012 di 2.744.318 euro e per il 2013 di 6.586.363 euro, per l'assunzione fino a 161 unità di personale.

Dato atto che la norma prevede che le assunzioni di cui al presente atto destinate ai Comuni vengano effettuate dalle Unioni di comuni, e che il riparto delle risorse umane fra di esse avvenga sulla base di un'intesa tra le Unioni ed il Commissario delegato;

Considerato inoltre che per l'attuazione e la gestione della presente intesa dovrà farsi riferimento al quadro dell'Intesa interregionale per la determinazione congiunta di criteri di omogeneità e trasparenza nella gestione delle risorse destinate alla ricostruzione, atto in fase di definizione, che sarà stipulato tra il Ministero delle Finanze e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nelle prossime settimane;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA
il Commissario delegato dell'Emilia-Romagna
E
i Presidenti di:
Unione di Comuni Reno Galliera
Unione Terre d'Acqua
Unione Comuni Modenesi Area Nord
Unione del Sorbara
Unione Terre d'Argine
Unione Bassa Reggiana
Unione Pianura Reggiana

SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE INTESA

Art. 1
Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2
Parti dell'intesa

Sono parti della presente intesa, e si impegnano a perseguire con spirito di leale collaborazione e confronto, tra di loro e con il Commissario delegato, i seguenti soggetti (di seguito denominati Parti):
- Unione di Comuni Reno Galliera
- Unione Terre d'Acqua
- Unione Comuni Modenesi Area Nord
- Unione del Sorbara
- Unione Terre d'Argine
- Unione Bassa Reggiana
- Unione Pianura Reggiana

Art. 3
Modello organizzativo

A garanzia di una applicazione il più uniforme possibile delle procedure derivanti dalle ordinanze del Commissario nonché della possibilità di avere un monitoraggio costante e univoco sulle risorse allocate, le Parti concordano di costituire, ciascuna presso la propria sede di uffici, una struttura tecnico-operativa minima definita Ufficio ricostruzione; ogni Ufficio Ricostruzione dovrà essere composto da almeno 5 unità di personale, per un totale di 40 unità delle complessive 161 assegnate al territorio dell'Emilia Romagna. Le mansioni, i profili professionali necessari per gli Uffici Ricostruzione saranno determinati da ogni singola Parte, a seconda delle esigenze ai fini della ricostruzione rilevate sul proprio territorio nello specifico.
L' Ufficio ricostruzione che le Unioni costituiscono, deve garantire il collegamento con la struttura commissariale e i comuni che aderiscono all'Unione per l'esercizio prioritariamente delle seguenti funzioni:

1) azioni d'assistenza alla popolazione in attesa del riacquisto dell'agibilità dell'abitazione,
2) azioni rivolte a promuovere e finanziare la ricostruzione.

La prima funzione è il riferimento per la Struttura commissariale per garantire l'applicazione delle azioni messe in campo per la collocazione temporanea delle persone in attesa del ripristino dell'agibilità. Intendendo in particolare la gestione del CAS e dell'affitto. Queste azioni prevedono l'applicazione di criteri, regole, procedure e controlli che trovano nell'Ufficio ricostruzione il riferimento stabile e "vicino" ai front office comunali che in trattengono il rapporto con il territorio. La stessa funzione deve sovraintendere, ovvero gestire direttamente, le attività di istruttoria che seguono la raccolta delle domande e la valutazione delle istanze dei territori, "certificando" i dati che saranno inviati alla struttura commissariale per l'erogazione dei contributi.

Relativamente alla seconda funzione l'Ufficio ricostruzione è il riferimento degli indirizzi, delle finalità e delle regole che la Struttura commissariale promulga.
Le funzioni connesse all'Ufficio ricostruzione sono attribuite alle Unioni parti firmatarie dell'intesa, che le esercitano nelle forme convenute con i comuni aderenti all'Unione medesima anche senza necessità di ulteriori atti convenzionali interni. Analoghe strutture di livello sovracomunale potranno essere costituite, previa convenzione, dai Comuni non aderenti ad Unioni.

Art. 4
Criteri di ripartizione delle risorse

Ai fini del riparto delle restanti 121 risorse umane previste, le Parti concordano di individuare un indice complessivo di ripartizione, composto da tre indicatori, ai quali sono assegnati diversi "pesi", come di seguito indicato:

a) numero complessivo dei sopralluoghi di agibilità (Schede AEDES) con esito da "B" ad "F" al quale viene assegnato un peso pari al 70% dell'indice complessivo;
b) Numero delle Unità Locali danneggiate al quale viene assegnato un peso pari al 10% dell'indice complessivo;
c) Numero complessivo della popolazione sfollata al quale viene assegnato un peso pari al 20% dell'indice complessivo;

I criteri concordati per il riparto, e le conseguenti quote spettanti a ciascuna Parte, sono riportati nella Tabella 1, in calce al presente atto. I Comuni che non rientrano nelle Unioni identificate nella Tabella, e Parti firmatarie della presente Intesa, sempre con riferimento alle Unioni esistenti alla

data del 20 maggio 2012, possono, ai sensi della Legge di conversione n. 135/2012, articolo 3bis, comma 8, stipulare appositi accordi con le Unioni parti dell'intesa, ai fini dell'attivazione delle unità di personale assegnabili derivanti sia da lavoro flessibile che da utilizzo delle graduatorie dei Comuni, ovvero dell'erogazione di servizi a supporto delle attività previste nella fase di ricostruzione.

La ripartizione complessiva delle unità di personale comporta l'assegnazione alle Parti, secondo i criteri sopra concordati, di adeguati budget a copertura delle spese delle risorse umane, nei limiti delle risorse complessivamente individuate per il 2012 di € 2.744.318,00 e per il 2013 di € 6.586.363 a valere sul fondo di cui *all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122/2012.*

Art.5

Procedure per l'individuazione del personale

Al fine di dare corso operativo alle assunzioni previste dalla norma citata in premessa, si evidenzia che le Unioni potranno dar corso ad assunzioni con contratti di lavoro flessibile con facoltà di attingere dalle graduatorie anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. In alternativa le Unioni potranno attivare contratti con Agenzie di Lavoro interinale. In quest'ultimo caso, l'Unione "Reno Galliera" e l'Unione del Sorbara si potranno avvalere dei contratti attualmente in vigore con una Agenzia di lavoro interinale, mentre le altre Unioni si avvarranno della gara indetta dalla Struttura Commissariale, per il tramite dell'agenzia IntercentER, per la selezione dell'Agenzia di lavoro interinale che procederà alla somministrazione del personale, sulla base di accordi bilaterali con ciascuna Unione e comunque nel rispetto delle quote di riparto individuate nell'Allegato 1, in ossequio ai criteri riportati nell'Art. 3 della presente Intesa.

F.to
Commissario delegato dell'Emilia-Romagna

F.to
Per Presidente dell'Unione di Comuni Reno Galliera
Michele Fiorentini

F.to
Presidente dell'Unione di Comuni Terre di Pianura

F.to
Presidente dell'Unione Terre d'Acqua

F.to
Presidente dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord

F.to
Presidente dell'Unione del Sorbara

F.to
Presidente dell'Unione Terre d'Argine

F.to
Presidente dell'Unione Bassa Reggiana

F.to
Presidente dell'Unione Pianura Reggiana

Allegato 1

ASSEGNAZIONE RISORSE PERSONALE EMERGENZA SISMA

Criteri di riparto:

70% sopralluoghi esito B-F, 10% U.L, danneggiate, 20% evacuati

UNIONE DI COMUNI	Sopr. effettuati	Esito A	Esito B	Esito C	Esito D	Esito E	Esito F	Sopralluoghi esito B-F	Numero Unità Locali danneggiate	Totale evacuati					
								70%	*10%*	*20%*	PERSONALE BASE	PERSONALE SU INDICATORI	TOTALE	**Budget 2012**	**Budget 2013**
Unione Reno Galliera	2,84%	3,20%	2,88%	3,20%	2,21%	2,73%	0,86%	2,65%	1,03%	1,39%	5	2,7	7,7	€ 131.072	€ 314.572
Unione Terre di Pianura	0,52%	0,89%	0,56%	0,58%	0,44%	0,19%	0,05%	0,31%	0,19%	0,00%	*	0,3	0,3	€ 4.843	€ 11.623
Unione Terre d'Acqua	5,06%	6,08%	5,45%	3,52%	6,64%	4,40%	2,57%	4,48%	2,25%	4,94%	5	5,3	10,3	€ 174.976	€ 419.942
Comuni non facenti parte di Unioni BO	0,86%	1,36%	0,54%	0,51%	0,00%	0,67%	0,25%	0,58%	0,75%	0,18%	*	0,6	0,6	€ 10.704	€ 25.689
Associazione Intercom. Alto Ferrarese	17,68%	15,26%	18,77%	21,04%	28,32%	19,40%	15,01%	19,04%	14,07%	11,12%	5	20,5	25,5	€ 435.020	€ 1.044.047
Comuni non facenti parte di Ass. Intercor	4,60%	6,11%	6,47%	7,61%	8,41%	2,26%	1,26%	3,75%	2,63%	2,56%	-	4,1	4,1	€ 70.144	€ 168.346
Unione Comuni Modenesi Area Nord	46,99%	47,68%	42,40%	37,53%	35,84%	47,91%	59,50%	46,60%	47,09%	51,20%	5	57,6	62,6	€ 1.066.283	€ 2.559.078
Unione del Sorbara	3,09%	3,63%	2,58%	3,01%	1,77%	3,07%	1,41%	2,77%	3,19%	2,04%	5	3,2	8,2	€ 140.255	€ 336.613
Unione Terre d'Argine	12,03%	10,01%	12,30%	12,66%	9,73%	13,44%	14,91%	13,17%	18,86%	22,59%	5	18,9	23,9	€ 407.423	€ 977.815
Comuni non facenti parte di Unioni MO	0,61%	0,74%	1,05%	0,58%	0,44%	0,29%	0,45%	0,53%	0,75%	0,02%	*	0,5	0,5	€ 9.324	€ 22.377
Unione Bassa Reggiana	3,11%	2,39%	3,69%	5,50%	2,21%	3,32%	2,82%	3,52%	4,32%	2,51%	5	4,1	9,1	€ 155.250	€ 372.599
Unione Pianura Reggiana	2,62%	2,62%	3,28%	4,28%	3,98%	2,33%	0,91%	2,62%	4,88%	1,44%	5	3,2	8,2	€ 139.026	€ 333.663
											40	*121,0*	161,0	€ 2.744.318	€ 6.586.363

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COLPITE DAL SISMA NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

PREMESSA

Il presente capitolato descrive le prescrizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento del servizio erogato alle Amministrazioni che ne fanno richiesta mediante l'emissione di ordinativi di fornitura e/o mediante successivi ordinativi di fornitura aggiuntivi.

1. FINALITA' ED OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è la stipula di una convenzione quadro per affidamento del servizio di fornitura di lavoratori temporanei da attivarsi esclusivamente nelle amministrazioni pubbliche investite dal sisma nella Regione Emilia Romagna Il fornitore aggiudicatario provvederà sia all'attività di reclutamento e formazione del personale, sia alla gestione dello stesso.

La Procedura di gara sarà espletata secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 27 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m-.

La finalità della Convenzione è quella di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d'opera in relazione ad esigenze contingenti,sopraggiunte nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma, non fronteggiabili con il personale in servizio al momento in carica.

Nel corso della durata della Convenzione l'Aggiudicatario è obbligato ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dai punti ordinanti delle amministrazioni fino all'importo massimo spendibile indicato nel disciplinare di gara

Nel corso della durata degli ordinativi di fornitura l'Aggiudicatario si impegna ad accettare ulteriori ordinativi di fornitura cosiddetti aggiuntivi

Non esistono importi minimi per le emissioni di ordinativi di fornitura da parte delle amministrazioni interessate, fermo restando che la Convenzione sarà in essere esclusivamente per le Amministrazioni investite dal sisma, per convenzione qui nominate "Amministrazioni contraenti".

L'aggiudicatario dovrà fornire alle amministrazioni personale ascrivibile alle categorie professionli C e D

Le Amministrazioni contraenti sono facoltizzate all'adesione alla Convenzione, possono quindi anche non attivare tale servizio, o ricorrervi soltanto parzialmente rispetto alla previsione di spesa indicata, in ragione di eventuali diverse necessità che potranno verificarsi nel corso della durata della Convenzione, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

I concorrenti dovranno osservare i principi e la disciplina previsti dal Dlgs 30/3/2001 n. 165 e dal Dlgs n. 267/00 (T.U.E.L.) nonché dalla legge n. 30/03, dal Dlgs n. 276/03 e dai CCNL vigenti al momento.

E' facoltà dell'Amministrazione contraente emettere un ordinativo di fornitura aggiuntivo a seconda delle necessità sopravvenute nell'ente.

2. DURATA DELLA CONVENZIONE QUADRO

La Convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione e terminerà il 31 dicembre 2013.

Gli ordinativi di fornitura pertanto dovranno essere emessi dalle amministrazioni contraenti entro e non oltre il 31 dicembre 2013.E' facoltà di ogni amministrazione aderente richiedere il personale secondo le necessità e ragioni di interesse date dall'evento sismico.

3. DEFINIZIONI

Amministrazioni Interessate	Le Amministrazioni Pubbliche che hanno diritto ad aderire alla Convenzione secondo l'art. 19 della L.R. 11 del 2004
Amministrazioni Contraenti /Amministrazioni	Le Amministrazioni Pubbliche il cui Punto Ordinante ha emesso l'Ordinativo di Fornitura
Fornitore	L'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive una Convenzione con l'Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura
Gestore del servizio	La figura Professionale individuata dal Fornitore per la gestione e il coordinamento del Servizio Il Gestore del servizio potrà avvalersi della collaborazione di Responsabili Operativi i cui nominativi saranno tempestivamente comunicati all'Amministrazione Contraente
Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo	E' un documento integrativo con il quale le Amministrazioni Contraenti estendono e/o ampliano l'Ordinativo di Fornitura per richieste causate da sopraggiunte necessità
Ordinativo di Fornitura	Costituisce l'adesione formale delle Amministrazioni contraenti alla Convenzione; attraverso l'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni acquistano i servizi,impegnando il fornitore alla prestazione in esso indicate
Richiesta Preliminare di Fornitura	La richiesta con la quale le singole Amministrazioni Interessate alla Convenzione chiedono al Fornitore di effettuare un sopralluogo per una eventuale attivazione dei servizi
SUPERVISORE	La persona designata dall'Amministrazione contraente come responsabile dei rapporti con il fornitore. Il Supervisore vigila sulla puntuale e corretta esecuzione della prestazione d'opera

4. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E SUE MODALITA'

L'Amministrazione tramite la richiesta preliminare di fornitura a firma del Supervisore procederà ad inviare la propria richiesta all' aggiudicatario, indicando:

- descrizione professionalità richiesta
- settore di specializzazione e grado di esperienza necessario
- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa
- sede e orario di lavoro
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'Amministrazione contraente

Il Fornitore, entro il termine di 48 ore dalla richiesta, fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento, dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto. Se richiesto, il Fornitore provvederà ad inviare presso l'Amministrazione uno o più candidati per effettuare colloqui di valutazione.

L'Amministrazione, verificata l'idoneità delle figure professionali richieste procederà ad emettere l'ordinativo di fornitura che darà luogo a contratto con il fornitore.

Prima della emissione dell'ordinativo, il Fornitore è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, a fornire a quest'ultima un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata del contratto, evidenziando i costi del lavoro, il margine di agenzia indicato nell'offerta e il relativo corrispettivo IVA.

5. EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione personale temporaneo facente parte delle categorie professionali C e D

L'attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità in quanto applicabili

I lavoratori saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Amministrazione contraente, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto da parte dell'Amministrazione contraente

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL vigente ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'aggiudicatario ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione.

La posizione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta del lavoratore

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati all'aggiudicatario che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione contraente.

Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dall'Amministrazione contraente, la quale provvederà anche a comunicare all'aggiudicatario l'importo complessivo dei buoni pasto corrisposti, al fine di consentire allo stesso l'eventuale trattenuta da effettuare in busta paga.

L'Amministrazione contraente osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 /2008 e s.m. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo

Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione

Le Amministrazioni contraenti si riservano l'interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo, in tal caso l'aggiudicatario avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione

6. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il personale fornito dovrà essere istruito e formato, a cura dell'aggiudicatario, secondo le modalità da esso indicate nella propria offerta tecnica per garantire uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione contraente.

L'aggiudicatario si impegna a porre a disposizione dell'Amministrazione contraente in via prioritaria i lavoratori che abbiano maturato precedenti esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo su richiesta dell'Amministrazione contraente.

L'aggiudicatario provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'amministrazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.

7. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

L'Amministrazione contraente si impegna a comunicare all'aggiudicatario gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

L'Amministrazione contraente, in caso di inadempienze dell'Aggiudicatario, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

L'Amministrazione contraente osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Amministrazione contraente ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.

8. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Per il servizio oggetto del presente capitolato l'Amministrazione corrisponde all'aggiudicatario, per ogni ora effettivamente prestata, l'importo risultante dall'applicazione del moltiplicatore offerto alla tariffa lorda oraria prevista dal vigente CCNL del comparto Regioni — Autonomie Locali, oltre IVA sulla parte imponibile.

La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata all'aggiudicatario con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso l'amministrazione contraente

L'Amministrazione si impegna a rimborsare eventuali altre indennità contrattualmente previste, purché preventivamente autorizzate.

Per le ore straordinarie verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolato secondo quanto stabilito dal vigente CCNL.

Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo di contratto e in giornate lavorative sarà fatturato dall'aggiudicatario alla stessa tariffa concordata per l'ora ordinaria.

In caso di rinnovo del Contratto del comparto Regioni ed Autonomie locali relativo alla parte economica, sarà rimborsato all'aggiudicatario il solo aumento del costo del lavoro relativo alle ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura

L'Amministrazione contraente corrisponderà all'aggiudicatario unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a carico dell'aggiudicatario ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificazioni.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Aggiudicatario provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

L'Amministrazione contraente provvederà al pagamento del servizio entro 60 giorni dalla data della emissione della relativa fattura, che l'Aggiudicatario emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

Le fatture mensili debbono contenere:

- numero dell'ordinativo di fornitura e/o contratto e nominativo del lavoratore
- numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione
- tariffa oraria, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa
- retribuzioni accessorie, costo unitario delle stesse
- iva secondo la normativa vigente
- totale fattura

L'Aggiudicatario si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

L'Aggiudicatario si impegna a fornire, dietro richiesta, all'Amministrazione contraente copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

SCHEMA DI CONVENZIONE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COLPITE DAL SISMA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COLPITE DAL SISMA NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

___, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA_____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "***Fornitore***");

OPPURE

___, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____,_____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "***Fornitore***")

PREMESSO

a) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore mediante procedura ai sensi degli articoli 19 e 27 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni per affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo nelle Pubbliche Amministrazioni colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna;

b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i

servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

c) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

d) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dalla lettera/Invito- Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

g) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

h) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) **Amministrazioni:** le Amministrazioni presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;

b) **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

c) **Fornitore**: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

d) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto)**: il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

e) **Sito**: lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo http://www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
   a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
   b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
   c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
   d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto, per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle Amministrazioni Pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a fornire il servizio oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti stesse mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro . Nel caso in cui prima del decorso temine di durata della Convenzione, sia esaurito l'importo massimo spendibile della Convenzione, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo di due quinti, in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/85
3. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
4. La Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente quelle colpite dal sisma e devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinante è

trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.

3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore: _____, Via _____ n. _____, telefono n. _____ovvero mediante fax al numero dedicato _____.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.Al fine di emettere gli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni devono preliminarmente trasmettere al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura e, il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, si obbliga a selezionare, reclutare il personale richiesto dalle Amministrazioni in conformità e nei tempi indicati dallo stesso nell'Offerta Tecnica

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata fino al 31 dicembre 2013 a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura.
3. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Il Fornitore garantisce la fornitura del servizio oggetto della presente convenzione a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
2. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali,

tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
5. La prestazione di lavoro sarà effettuata esclusivamente presso le Amministrazioni Pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna
6. Il Fornitore si impegna a fornire alle Amministrazioni Contraenti il personale istruito e formato conformemente alle richieste dell'Amministrazione contraente.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione della prestazione oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o all'Agenzia, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
9. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.
10. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

1) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto della Convenzione;

2) fornire e/o sostituire il personale da assegnare presso le Amministrazioni contraenti nei tempi e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione.
3) eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche Aggiuntivi, in conformità alle richieste pervenute dalle Amministrazioni contraenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
4) fornire alle Amministrazioni contraenti il personale nella categoria professionale richiesta, predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare ;
5) controllare che il personale si uniformi al codice di comportamento adottato dall'Amministrazione cui questo è inserito;
6) essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirlo nei tempi previsti nell'offerta tecnica;
7) il fornitore è tenuto relativamente ai lavoratori a uniformarsi alla disciplina prevista dal vigente CCNL e ad eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
8) osservare, integralmente, il trattamento economico corrispondente a quello previsto dal CCNL vigente ed eventuali contratti integrativi, per i dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future
9) il Fornitore si impegna a porre a disposizione dell'Amministrazione contraente in via prioritaria i lavoratori che abbiamo maturato precedenti esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni
10) il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione contraente
11) Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni
12) Il Fornitore è obbligato nei confronti del lavoratori alla contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta ai dipendenti delle aziende di somministrazione
13) Il fornitore è tenuto a corrispondere eventuali rimborsi per trasferte spettanti al lavoratore che saranno a lui comunicati dall'Amministrazione contraente
14) A uniformarsi a tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs.

n.81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;

15) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

16) Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un *Gestore del Servizio* ovvero un Responsabile Operativo cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Amministrazione Contraente come descritto nel Capitolato Tecnico.

17) Su richiesta scritta dell'Agenzia o delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore delle singole fatture corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi canoni, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

18) Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni contraenti lavoratori da inserire nelle categorie professionali C e D.
2. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Amministrazione contraente, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto da parte dell'Amministrazione contraente.
3. L'Amministrazione contraente tramite la richiesta preliminare di fornitura a firma del Supervisore indicherà la descrizione della professionalità richiesta, il settore di specializzazione e grado si esperienza necessario, la modalità e durata presunta della prestazione lavorativa, la sede i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'Amministrazione contraente.
4. Il Fornitore entro i termini da lui indicati in Offerta Tecnica, dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto.
5. L'Amministrazione, verificata l'idoneità delle figure professionali richieste procederà ad emettere l'ordinativo di fornitura che darà luogo a contratto con il Fornitore.
6. Le Amministrazioni contraenti si riservano l'interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo, in tal caso il Fornitore avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.

Articolo 12 - Corrispettivi

1. Per il servizio oggetto della presente Convenzione l'Amministrazione corrisponde al Fornitore, per ogni ora effettivamente prestata, l'importo risultante dall'applicazione del moltiplicatore offerto alla tariffa lorda oraria prevista dal vigente CCNL del Comparto Regioni- Autonomie Locali, oltre IVA sulla parte imponibile.
2. La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata al Fornitore con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso l'Amministrazione contraente.
3. L'Amministrazione contraente si impegna a rimborsare eventuali altre indennità contrattualmente previste, purchè preventivamente autorizzate.

4. Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolato secondo quanto stabilito dal vigente CCNL. Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate lavorative sarà fatturato dal Fornitore alla stessa tariffa concordata per l'ora ordinaria.
5. In caso di rinnovo del Contratto del comparto Regioni-Autonomie locali relativo alla parte economica, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento del costo del lavoro relativo alle ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.
6. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione contraente
7. Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dall'Amministrazione contraente, la quale provvederà anche a comunicare al Fornitore l'importo complessivo dei buoni pasto corrisposti, al fine di consentire allo stesso l'eventuale trattenuta in busta paga.
8. L'Amministrazione contraente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a suo carico ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificativi
9. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita

Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. L'Amministrazione contraente provvederà al pagamento del servizio e i pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Le Amministrazioni, in conformità a quanto disposto dall'art. 51 della L.R. n. 22/1980, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, effettueranno i pagamenti per le forniture a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, che il Fornitore emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore. salvo diverse pattuizioni con il Fornitore.
3. Il Fornitore si obbliga a presentare le fatture mensilmente così compilate: ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura anche Aggiuntivo e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente. e deve essere completata dei seguenti dati: nominativo del lavoratore; numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione; tariffa oraria, così come derivante dall'offerta economica e dalla prestazione resa; retribuzione accessoria, e costo unitario della stessa; IVA

secondo la normativa vigente; importo totale della fattura.. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

4. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto dei lavoratori della retribuzione dovuta in base alla categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
5. .Scaduti i termini di pagamento senza che L'Amministrazione contraente abbia emesso il mandato, spettano al Fornitore, salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli interessi moratori stabiliti in conformità all'art. 56 della L.R. n. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente:
   - dal 91° fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Amministrazioni contraenti sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato;
   - da 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale di appalto dei lavoro pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
7. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1°e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
8. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. ____, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc _____.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da

comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia.

11. Il Fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta dell'Agenzia, il meccanismo della fatturazione elettronica.
12. Si rammenta che nel caso di aggiudicazione a un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, fermo restando il rispetto delle quote e dei sevizi dichiarati in sede di partecipazione e/o risultanti dall'atto costitutivo e fatto salvo quando previsto dalla legge, considerata la peculiarità e la possibile suddivisione anche geografica dell'attività tra le imprese costituenti il raggruppamento medesimo, ciascuna Amministrazione aderente potrà concordare con il Fornitore la possibilità di fatturare l'importo dell'Ordinativo nei confronti della/e impresa/e che effettivamente svolge/no il servizio.
13. Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richesta dell'Amministrazione contraente, copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia

ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.

7. La Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 15 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
   c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 - Penali

1. In caso di qualsiasi tipologia di inadempimento o adempimento non conforme a quanto previsto nel Capitolato tecnico o nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, sarà applicata una penale giornaliera massima pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione contraente o dall'Agenzia; Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto può comportare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.

Articolo 17 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della

Agenzia di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 (al netto degli oneri fiscali).

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 18 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
   a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
   b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
   c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

f) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.

3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.

4. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

e) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;

f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

g) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.

5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazioni contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la

Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o l'Amministrazione contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 20 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
   ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
   iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
   ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
   iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 22 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

   _____

   _____

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. E' facoltà dell'Amministrazione Contraente richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte dell'appaltatore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
10. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
13. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
14. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà

risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

15. Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, l'Agenzia non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Se il Fornitore non ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara l'intenzione di ricorrere al subappalto è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 24 - Sciopero del personale

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione
2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni Contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.

Articolo 25 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti dell'Agenzia nonché di ciascuna Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono:
   numero di telefono_____,

il numero di fax _____

indirizzo di e-mail _____.

Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.
3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica della soluzione oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 28 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 29 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 32 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

_____, lì ___ ___ ___

AGENZIA	IL FORNITORE
_____	_____

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi Accessori), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Adeguamento prezzi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione definitiva), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Sciopero del personale), Articolo 27 (Responsabile del Servizio), Articolo 28 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 29 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 30 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 34 (Clausola finale).

IL FORNITORE

_____

Rep.n. _____

Certifico io sottoscritto _____, nominato Ufficiale Rogante con atto _____, che i signori:

_____, nato a _____, il giorno ___ del mese di____ dell'anno_____ e residente a _____, in via _____,numero civico ___, (codice fiscale _____);

_____, nato a _____, il giorno ___ del mese di____ dell'anno_____ e residente a _____, in via _____,numero civico ____, (codice fiscale _____);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Bologna, li ….. /….. /…….

LETTERA INVITO

Procedura per affidamento servizio di somministrazione lavoro temporaneo presso le Amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della regione Emilia-Romagna

1.OGGETTO

L'Agenzia Intercent-er su autorizzazione del Commissario straordinario per il terremoto dott. Vasco Errani indice una procedura ai sensi degli articoli 19 e 27 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m. per la sottoscrizione di una convenzione quadro per l'individuazione di un soggetto aggiudicatario per la somministrazione di lavoro temporaneo da mettere a disposizione delle Amministrazioni pubbliche locali delle zone colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna

L'importo massimo spendibile della convenzione è pari ad Euro 7.398.339,17 IVA esclusa di cui euro 2.175.982,14 per l'anno 2012 ed euro 5.222.357 per l'anno 2013.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in base ai criteri indicati al paragrafo di seguito riportato "Modalità di aggiudicazione della gara".

Il codice CIG attribuito alla presente procedura è 4516166A12

Il versamento del contributo da parte del concorrente non è dovuto

Con L'Aggiudicatario (di seguito anche solo Fornitore), verrà stipulata una convenzione quadro con la quale il Fornitore si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura (i.e. contratti) da parte delle amministrazioni pubbliche interessate per l'erogazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo.

Nel periodo di validità della Convenzione, le singole amministrazioni, previa registrazione sul sito www.intercent.it, potranno emettere ordinativi di fornitura (i.e. contratti), sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare la spesa dell'amministrazione stessa fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta, al netto di IVA, denominato " importo massimo spendibile", pari ad Euro 7.398.339,17 IVA esclusa di cui 2.175.982,14 per l'anno 2012 ed Euro 5.222.357,02 per l'anno 2013.

Le amministrazioni potranno emettere gli ordinativi di fornitura solamente durante la validità della convenzione e precisamente entro il 31 dicembre 2013.

Resta inteso che per durata della convenzione si intende il periodo entro il quale le amministrazioni contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, vale a dire, stipulare contratti con il fornitore

L'importo riportato nell'ordinativo non sarà impegnativo per le singole amministrazioni fermo restando che esse potranno richiedere al fornitore, una riduzione o un aumento del quantitativo stesso

Gli ordinativi di fornitura potranno essere effettuati solo dai punti ordinanti registrati al sistema e devono essere inviati e/o

trasmessi dalle amministrazioni contraenti a mezzo lettera a/r, fax, via web ovvero mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità specificate nello schema di convenzione, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore, con particolare riferimento a quella applicabile alle pubbliche amministrazioni

La registrazione delle amministrazioni non implica una verifica da parte dell'Agenzia dei poteri di acquisto di ciascun punto ordinante: l'Agenzia non risponde, quindi, di ordinativi di fornitura sottoscritti dai punti ordinanti non autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano più la prosecuzione in tutto o in parte , ovvero negli altri casi stabiliti nella convenzione medesima

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte e la relativa documentazione, devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 6 settembre 2012, pena l'esclusione dalla gara, al seguente indirizzo: Agenzia Intercent-ER - Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna. Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente. L'offerta presentata non può essere ritirata.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Le offerte redatte in lingua italiana, devono essere contenute, a pena di esclusione, in un plico non trasparente, chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le buste come di seguito descritto.

Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna – nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, fino al termine perentorio sopra indicato.

L'Agenzia declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Il plico, sigillato come sopra indicato, deve recare a margine le seguenti informazioni:

- l'oggetto della gara d'appalto: Procedura per affidamento servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna

- la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto previsto nel successivo paragrafo "Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di Consorzi");

- l'indirizzo del destinatario.

Tale plico deve contenere, a pena di esclusione e secondo le norme e le indicazioni che seguono:

- la documentazione amministrativa (Busta A); una sola busta A.

- l'offerta tecnica (Busta B); una sola busta B

- l'offerta economica (Busta C). una sola busta C

- All'interno del plico dovranno essere inserite le tre buste sopra elencate, distinte, non trasparenti, chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti la dicitura di seguito indicata per ciascuna Busta.

- BUSTA A: riportante la dicitura "BUSTA A – Procedura per affidamento servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", presentata secondo il modello Allegato 1 "Schema dichiarazioni Busta A" contenente la documentazione di seguito specificata:

A. domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, riportante la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo completo, il numero di telefono e di fax al quale verranno inviate tutte le comunicazioni, il codice fiscale e/o la partita IVA, con allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità del soggetto dichiarante, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000;

B. dichiarazione attestante l'accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nella presente Lettera invito-Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati;

C. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 attestante pena l'esclusione:

1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

2) di essere iscritto per attività inerenti i servizi oggetto della gara al Registro delle Imprese ;

3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-

professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

4) l'eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l'indicazione delle forniture che si intende subappaltare, nei limiti di quanto previsto al paragrafo "Subappalto", pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso.

Ai fini dell' art. 38, comma 1, lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti dovranno dichiarare, alternativamente:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun Partecipante, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di Partecipanti che si trovano, rispetto al Concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di Partecipanti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

D. in caso di R.T.I. o Consorzio ordinari: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese (art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Tale specificazione deve essere espressa anche in misura percentuale, ai sensi dell'art. 37, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fermo restando che la Mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria

E. in caso di R.T.I. o Consorzio già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio.

F. in caso di R.T.I. o Consorzio non ancora costituiti: dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale rappresentante di ogni Impresa raggruppata o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestante:

- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'Impresa che sarà designata quale Referente responsabile del Consorzio;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

G. per i Consorzi di cui all'art. 36 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'indicazione del/i Consorziato/i per i quali il Consorzio concorre: a tali consorziati è preclusa la partecipazione, in qualsiasi altra forma, alla gara;

H. per cooperative e Consorzi di cooperative: l'iscrizione nell'apposito Albo delle cooperative o nello Schedario della cooperativa presso il Ministero del Lavoro e previdenza sociale;

All'interno della Busta A, oltre a quanto sopra richiesto, dovranno essere inserite, a pena di esclusione:

1) copia della ricevuta rilasciata dal tesoriere dell'Agenzia comprovante il versamento della cauzione provvisoria, o originale della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa;

2) dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

3) dichiarazione di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a giorni 180 dal termine fissato per la presentazione dell'offerta stessa;

Le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 sono sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore; la mancata presentazione della fotocopia di valido documento di identità comporta l'esclusione dalla gara.

L'Agenzia, in caso di irregolarità formali non compromettenti la par condicio fra le Ditte concorrenti e nell'interesse dell'Agenzia, potrà invitare le Ditte concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, inviata anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta concorrente; in caso contrario, dovrà essere prodotto in originale o copia autentica l'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

- BUSTA B – riportante la dicitura "BUSTA B – Procedura per affidamento servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma della Regione Emilia Romagna

OFFERTA TECNICA".contenente l'offerta tecnica , con specifico riferimento a quanto richiesto e nelle modalità indicate nel Capitolato tecnico e con i criteri e parametri indicati nel paragrafo "modalità di aggiudicazione della gara".

L'offerta tecnica dovrà essere firmata dal Legale rappresentate dell'Impresa. L'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico. Dalla stessa si dovranno evincere in modo completo e dettagliato le caratteristiche dei servizi offerti, in considerazione di quanto stabilito al riguardo nel Capitolato tecnico, e, in ogni caso, dovrà contenere tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della valutazione dell'offerta medesima, con riferimento a tutti i criteri di valutazione per l'aggiudicazione di cui alla presente Lettera/Invito - Disciplinare di gara. Indicativamente, non dovrà superare le venti facciate, formato A/4, che dovranno essere numerate.

L'offerta tecnica dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia prodotta nella Busta A (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo "Partecipazione di R.T.I. e Consorzi").

L'Agenzia potrà invitare le Concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, inviata anche solo tramite fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle Concorrenti, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte della Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

L'Impresa concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

In base a quanto disposto dal comma 5 di suddetto articolo, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli Offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti, e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'Offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza, è accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;

- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Questa dichiarazione è inserita all'interno della Busta B, in un'ulteriore busta denominata "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI".

- BUSTA C – riportante la dicitura "BUSTA C – Procedura per affidamento servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma della Regione Emilia Romagna

OFFERTA ECONOMICA".L'offerta economica, formulata in lingua italiana, opportunamente bollata, dovrà contenere l'oggetto della gara, l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'Offerente, nonché del domicilio legale. Tale offerta dovrà essere firmata dal Legale rappresentante della Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo "Partecipazione di R.T.I. e Consorzi"). L'offerta economica dovrà essere predisposta secondo le modalità richieste nell'allegato modello offerta economica .

L'offerta economica dovrà indicare il moltiplicatore per ogni ora/uomo IVA esclusa, ed essere espresso in termini percentuali

Si precisa, inoltre che:

- l' offerta economica dovrà essere espressa con un numero massimo di decimali pari a due;

- il valore complessivo dell'offerta deve essere indicato sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il moltiplicatore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il moltiplicatore indicato in lettere;

- i costi relativi alla sicurezza devono essere indicati e devono risultare congrui rispetto all'entità a alle caratteristiche dei servizi oggetto di gara.

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché di Consorzi di Imprese.

Secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non è ammesso che un'Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., saranno escluse dalla gara le Ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro Partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

I Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i Consorziato/i concorre, e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Le Concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente procedura di gara in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:

1) il plico generale contenente le Buste A, B e C dovrà riportare all'esterno l'intestazione:

- dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;

- di tutte le Imprese raggruppande/consorziande in caso di R.T.I./Consorzi ordinari non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;

- del Consorzio ordinario se formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;

- del Consorzio stabile;

2) con riferimento al contenuto della Busta A:

- la dichiarazione di cui al precedente paragrafo "Modalità di presentazione delle offerte", Busta A, lettera B, dovrà essere sottoscritta:

o dal Legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;

o dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria, ovvero dal Legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;

o dal Legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile;

- le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al precedente paragrafo "Modalità di presentazione delle offerte", Busta A, lettera C, punti 1,2 3, , dovranno essere presentate da tutte le Imprese del R.T.I. Al R.T.I. è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.; nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti dovranno essere posseduti, oltre che dal Consorzio, anche dalle altre Consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio;

3) l'offerta tecnica (Busta B) e l'offerta economica (Busta C) devono essere sottoscritte:

- dal Legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;

- dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria, ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;

- dal Legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile.

Per tutte le altre dichiarazioni si rinvia alle disposizioni o modalità indicate specificatamente.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione dei servizi oggetto della presente gara avverrà in base a quanto previsto all'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando i criteri e le formule di cui all'allegato P del regolamento di esecuzione dei contratti pubblici

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà giudicata sulla base dei seguenti parametri:

PARAMETRI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	40
Offerta Economica	60
TOTALE	100

Il Punteggio Totale (P_{tot}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $C_A + V_A$.

$$P_{TOT} = C_A + V_A$$

Dove:

C_A = somma dei punti attribuiti all'Offerta Tecnica.

V_A = punteggio attribuito all'Offerta Economica.

Attribuzione del punteggio tecnico

Il Punteggio Totale C_A C(a) attribuito a ciascuna offerta è determinato da:

$$C_A = \Sigma_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

n = numero totale dei sottocriteri di valutazione

W_i = punteggio massimo attribuito ad ogni sottocriterio valutato come da tabella sottoriportata;

$V(a)_i$ = coefficiente attribuito all'offerta (a) rispetto all'elemento valutato variabile tra 0 e 1

CRITERI	**Parametri di valutazione dei sottocriteri**	**Punti per sottocriteri**	
MODALITA' DI RESA DEL SERVIZIO E MISURE ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO			**10**
Sottocriterio n. 1 Per l'attribuzione del punteggio massimo pari a 5 punti la Commissione giudicatrice applicherà la scala di valutazione riportata in questo paragrafo	Criteri e metodologie per la selezione e il reclutamento, con particolare riferimento al personale destinato alla PA	5	

Sottocriterio n. 2 Per l'attribuzione del punteggio massimo pari a 5 punti la Commissione giudicatrice applicherà la scala di valutazione riportata in questo paragrafo	Metodi di controllo e monitoraggio del servizio, metodi di verifica del livello di qualità del servizio prestato. Misure organizzative generali e specifiche di gestione dell'appalto	5	
STANDARD QUALITATIVI Il punteggio massimo pari a 8 punti viene assegnato dalla commissione giudicatrice applicando la scala di valutazione riportata in questo paragrafo in relazione agli standard qualitativi offerti, anche con riferimento alle procedure aziendali adottate ed eventualmente riconosciute da organismi di accreditamento internazionali			**8**
FORMAZIONE DEL PERSONALE			**15**
Per l'attribuzione del punteggio massimo di 15 punti la Commissione giudicatrice applicherà la scala di valutazione riportata in questo paragrafo	Contenuto del piano formativo specifico, in riferimento alle esigenze delle PA utilizzatrici sulle attività connesse agli eventi sismici		
FILIALI Il punteggio massimo pari a 7 punti viene assegnato dalla commissione giudicatrice al concorrente che dispone del maggior numero di filiali nelle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. I punteggi saranno assegnati agli altri concorrenti in modo proporzionale			**7**
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO			**40**

Per la determinazione dei coefficienti qualitativi relativi ai sottocriteri, la Commissione attribuirà i punteggi collegialmente, individuando un punteggio su cui vi sia l'accordo di tutti i commissari.

Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non migliorativo
Valore $V(a)_i$ preliminare assegnato	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

Prima di procedere alla sommatoria dei punteggi dei vari sottocriteri, la Commissione procederà alla riparametrizzazione (re-scaling), in base alla seguente procedura:

a) se $V(a)_{imax}>0$

$$V(a)_{ir} = \frac{V(a)_i}{V(a)_{imax}}$$

b) se $V(a)_{imax}=0$

$$V(a)_i=0$$

dove:

$V(a)_i$ = coefficiente ottenuto dalla ditta per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V(a)_{imax}$ = coefficiente massimo fra quelli attribuiti alle ditte concorrenti per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V(a)_{ir}$ = coefficiente di re-scaling ottenuto dalla ditta per il sottocriterio i-esimo

VERRANNO AMMESSE ALLA FASE DI VALUTAZIONE ECONOMICA LE OFFERTE TECNICHE CHE AVRANNO TOTALIZZATO LA META' PIU' UNO DEL PUNTEGGIO OTTENUTO A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI RIPARAMETRIZZAZIONE.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Per quanto riguarda l'offerta economica, il punteggio verrà assegnato con la seguente formula:

$PE(a) = X * R(a) / R_{medio}$

per $R(a) <= R_{medio}$

$PE(a) = X + \{(1,00 - X) * [(R(a) - R_{medio}) / (R_{max} - R_{medio})]\}$ per $R(a) > R_{medio}$

Dove:

PE(a)= coefficiente economico dell'offerta (a)

$PE(a)X\ 60 = V_A$

R(a) = Ribasso dell'offerta (a)

R_{max}= Ribasso dell'offerta più conveniente

R_{medio} = media aritmetica dei ribassi delle offerte dei concorrenti

X = 0,90

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

E' individuato come Aggiudicatario il soggetto, che secondo i criteri sopra riportati, ottiene il punteggio più elevato.

Nulla spetta ai Soggetti concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi onere o spesa da essi incontrati nella redazione delle offerte.

L'Agenzia Intercent-ER si riserva il diritto:

1) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;

2) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

3) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente;

4) di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

La gara sarà dichiarata aperta dal Presidente di gara che procederà alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi e alla verifica del contenuto degli stessi (presenza delle Buste). Il Presidente di gara procederà in tale sede all'apertura della Busta A e della Busta B (la verifica di quest'ultima consiste in una operazione meramente formale, essendo rimessa alla Commissione giudicatrice la valutazione tecnico-qualitativa dell'elaborato tecnico pervenuto. Tale fase, di verifica e riscontro, è svolta, per quanto non prescritta dall'ordinamento, quale momento di massima trasparenza preliminare alla fase successiva di valutazione delle offerte, la quale avverrà in seduta riservata, secondo i parametri previsti dal Disciplinare di gara).

Tale seduta è fissata alle ore 10.00 del 7 settembre 2012 presso la sede dell'Agenzia Intercent-ER; vi potrà assistere un Incaricato di ciascuna Ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale; la presente quindi vale anche come convocazione a detta seduta per le Ditte che intendono partecipare.

Un'apposita Commissione, nominata dall'Agenzia, procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche, e ad attribuire il punteggio relativo alle singole offerte tecniche.

Al termine dei lavori, la Commissione provvederà a comunicare al Presidente di gara il punteggio attribuito a ciascuna offerta valutata.

Successivamente, in data da comunicarsi tramite fax a tutte le Ditte ammesse alla gara, ai sensi dell'art. 283, comma 3, D.P.R. n. 207/2010, il Presidente di gara procederà, in seduta pubblica, a comunicare ai presenti il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica, e all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nonché alla verifica delle offerte anomale. Con riferimento al subprocedimento di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, si rinvia alla sezione successiva.

Il Presidente di gara formulerà la graduatoria finale sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica.

Risulterà Aggiudicataria provvisoria la Ditta concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte risultate anormalmente basse.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di una Impresa concorrente, il plico e le buste contenenti l'offerta verranno custoditi dall'Agenzia nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione.

In caso di parità in graduatoria, si procederà ad aggiudicare alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica. Solo in caso di parità del punteggio tecnico si procederà, con le imprese risultate prime, ad una trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 5, D.M. Tesoro del 28 ottobre 1985. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà al sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 86 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 284 e 121 D.P.R. n. 207/2010.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Agenzia provvederà a comunicare d'ufficio:

- l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva, o risultino ancora aperti i termini per presentare dette impugnazioni;

- l'esclusione ai concorrenti esclusi;

- in caso di mancata aggiudicazione, la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara.

Le comunicazioni saranno effettuate al numero di fax indicato dalla Ditta concorrente nella documentazione amministrativa (Busta A), il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dalla Ditta concorrente medesima.

In caso di diniego all'utilizzo del fax, le comunicazioni sopra citate verranno inviate con lettera raccomandata A/R, con contestuale notizia via fax al numero indicato nella documentazione amministrativa (Busta A).

CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini dell'ammissione alla gara, la Ditta Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara al netto dell'IVA, secondo le modalità previste dall'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'importo della cauzione provvisoria pari al 2% corrisponde ad Euro 175.279,97.

La cauzione provvisoria, che deve avere validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, con impegno all'eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, dovrà essere prestata:

- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il tesoriere dell'Agenzia Intercent-ER. In tal caso l'operazione potrà essere svolta presso qualsiasi filiale di UNICREDIT BANCA, utilizzando il numero di codice dell'Ente 3182065 aperto presso la filiale UNICREDIT – Via della Liberazione n. 13, 40128 Bologna, e presentandosi muniti di copia del Bando di gara; ovvero

- mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare, la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni, a pena di esclusione:

o risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell'Agenzia Intercent-ER, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del Soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

o prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

o prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione all'Agenzia di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc.., che incida sulle comunicazioni da parte della Stazione appaltante al Garante.

A norma dell'art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora l'Offerente risultasse affidatario. Tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale.

In caso di presentazione della cauzione con fideiussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all'interno dello stesso documento.

La copia semplice del certificato di deposito, in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale ovvero documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nella Busta A (documentazione amministrativa).

La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria e iscritte in apposito Albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 385/1993.

La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate con decreto ministeriale all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi dell'art. 17 D.P.R. n. 449/1959.

La garanzia può essere prestata anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi del D.P.R. n. 115/2004 (autorizzazione che deve essere presentata, in originale o copia autentica nelle modalità di cui al D.P.R. n. 445/200, unitamente alla fideiussione).

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:

1) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell'Aggiudicatario;

2) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero, qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale;

3) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito;

4) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Nell'ipotesi in cui l'Agenzia deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i Concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.

Si precisa che:

- l'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è pari all'1%, per le Ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In tal caso, la Ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso di tale requisito, e produrre la relativa documentazione da inserire tassativamente nella Busta A; si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Imprese concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione;

- in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle Imprese raggruppande/costituende, ed essere intestata a tutte le Imprese del costituendo R.T.I./Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile, dal Consorzio medesimo.

ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Nel termine di 20 (venti) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario provvisorio dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire alla Agenzia la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione;ovvero dichiarazione sostitutiva, ex art. 10, comma 4, DPR 252/1998, ove ritenuto sufficiente dalla Prefettura di competenza;

b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo massimo spendibile, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006. Tale importo è ridotto del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata:

- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:

– sottoscrizione autenticata da notaio;

– essere operativa entro 15 (quindici) giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

– prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;

– prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;

– avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;

La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione alla Agenzia di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante;

c) adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali,

d) indicazione dei nominativi e recapiti dei referenti del Fornitore presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna;

In caso di R.T.I. , Consorzi o gruppi:

– la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le imprese consorziate che dal Consorzio;

– dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, ove non prodotta in sede di presentazione dell'offerta per essere il R.T.I. o Consorzio non ancora costituito al momento dell'offerta. Nel mandato di rappresentanza o nell'atto costitutivo dovranno essere specificati i servizi e le quote di partecipazione al raggruppamento di ogni impresa componente il R.T.I. anche in misura percentuale, secondo il disposto di cui all'art. 37, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione nel termine fissato di 20 (venti) giorni solari, dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione è condizione essenziale per la stipulazione della Convenzione.

Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivati. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto all'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla

Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

SICUREZZA

Il documento sui rischi sul lavoro da interferenza (DUVRI), non si allega al presente capitolato in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, nel caso del servizio in parola.

SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nelle modalità previste nell'Allegato 4 "Schema di Contratto".

Resta inteso che, qualora l'Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia e dell'Amministrazione contraente di quanto subappaltato.

Ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni

- l'Impresa concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- l'Aggiudicatario deve depositare presso l'Amministrazione contraente il contratto di subappalto, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Aggiudicatario deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008; certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia).

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con riferimento a tutti i subcontratti stipulati dall'Aggiudicatario per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Aggiudicatario medesimo di comunicare, all'Amministrazione contraente interessata, il nome del Subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività e dei servizi affidati.

Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
L'Amministrazione contraente con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Aggiudicatario possa nulla eccepire si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti la convenzione

Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'aggiudicatario, anche su segnalazione dell'Amministrazione contraente, che comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione. Si applica il codice disciplinare dell'Amministrazione contraente

Sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori

L'Amministrazione contraente osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Amministrazione contraente ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Agenzia Intercent-ER a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di Enti pubblici economici e di Soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Agenzia individuati quali Incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;

- altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 D.Lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007, ed in particolare dall'art. 24 del Regolamento medesimo.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Agenzia Intercent-ER - Viale Aldo Moro n. 38, 40127 Bologna.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Agenzia Intercent-ER, con sede in Viale Aldo Moro n. 38, 40127 Bologna. È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Dirigente Responsabile del Servizio Strategie d'acquisto.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati dall'Agenzia è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna (Italia), tel. 051/5273081-3082, Fax 051/5273084, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge 1/8/2012, n.122

Registrazione ordinanze del Commissario delegato

Si comunicano i dati di registrazione della Corte dei Conti delle ordinanze in oggetto del Commissario Delegato alla ricostruzione:

- Ordinanza n. 27 del 23 agosto 2012 registrata dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in data 28 agosto 2012, registro n. 1 foglio n. 137;

- Ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012 registrata dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in data 28 agosto 2012, registro n. 1 foglio n. 138.

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione: Lorella Caravita